

Oggetto: Approvazione schema atto costitutivo associazione temporanea di scopo- misura 16-operazione 16.5.1. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020”progetti collettivi a finalità ambientale”

Premessa:

Il Sindaco di Ronzone e assessore della Giunta dell'Unione sig. Endrizzi Stefano relazione sulla proposta di deliberazione con cui si chiede al Consiglio di aderire alla costituzione di una associazione temporanea di scopo per la partecipazione al Bando della P.A.T. relativo alla misura 16.5.1 (progetti collettivi a finalità ambientale) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

L'operazione ha l'obiettivo di pianificare interventi su vaste aree di interesse ecologico al fine di aumentare la connettività ecologica, con particolare riferimento a habitat e specie di Natura 2000, coinvolgendo attraverso un processo di partecipazione un ampio numero di soggetti e promuovendo azioni gestionali per la tutela degli habitat agricoli di pregio naturalistico.

L'attuazione dell'operazione si articola in due fasi che corrispondono a due tipologie di intervento diverse: la fase A di redazione di un “progetto territoriale collettivo a finalità ambientale “ e la fase B di realizzazione delle azioni previste nel progetto.

Il progetto individuato e denominato “Progetto re di quaglie” è il risultato della volontà di tutelare il re di quaglie su area allo scopo individuata e in cui detto uccello nidifica. A tal fine gli agricoltori proprietari delle aree interessate (circa 4 ettari) procederanno allo sfalcio solo dopo il 31 luglio, per consentire la covata, per i cinque anni di durata del progetto con il riconoscimento di apposita indennità. L'importo di progetto ammonta ad € 100.000,00 con possibile concessione di contributo del 90%

Il provvedimento di cui si propone l'approvazione costituisce condizione di ammissibilità dell'iniziativa.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE dei Comuni dell'ALTA ANAUNIA

Sentita la relazione come sopra evidenziata;

preso atto che con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) del 03 agosto 2015 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

rilevato che tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 16 – Cooperazione – ai sensi dell'art. 36 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. All'interno di questa misura è presente l'operazione 16.5.1. – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso – Progetti collettivi a finalità ambientali. L'operazione 16.5.1. risponde al “fabbisogno di favorire lo sviluppo degli approcci collettivi nella gestione del territorio e nell'integrazione tra agricoltura, turismo e ambiente anche con riferimento agli habitat, specie e connettività ecologica, salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa “;

rilevato che i soggetti beneficiari saranno :

- enti di gestione della Rete Natura 2000, enti capofila delle Reti di Riserve e altri gestori di aree protette ai sensi della L.P. 11/07 ;
- comuni, comunità di valle e altri enti pubblici
- associazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario e altri consorzi
- fondazioni ed enti privati ;

atteso inoltre che le condizioni di ammissibilità in corso di approvazione da parte della Giunta Provinciale, andranno a prevedere che i beneficiari dovranno riunirsi in forma associativa o altra forma di aggregazione comprendente almeno due soggetti, con costituzione di una forma di raggruppamento temporaneo, rappresentato da un capofila, in particolare si dovrà costituire una Associazione Temporanea di Scopo, non avente personalità giuridica, tramite sottoscrizione di un atto costitutivo;

atteso che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia si è fatto promotrice della costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo per la partecipazione al bando della misura in parola a cui ha aderito la Federazione Provinciale Allevatori, società cooperativa agricola con sede legale in Trento;

ritenuto pertanto opportuno:

- aderire alla costituzione di una forma associativa nella forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) secondo lo schema di atto costitutivo allegato alla presente;
- individuare nell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il soggetto pubblico che ha le funzioni di capofila e mandatario, con compiti di coordinatore generale e di referente amministrativo e finanziario

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPR n. 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 2 del 11 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. n. 01.02.2005, n. 3/L.

con voti favorevoli n. 9, nessuno contrario od astenuto, su 9 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di aderire alla costituzione di una forma associativa nella forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), come da schema di atto costitutivo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso – allegato A), per la partecipazione al Bando provinciale relativo alla misura 16-operazione 16.5.1. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 "progetti collettivi a finalità ambientale" per dare attuazione al Progetto re di quaglie;
2. di designare l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia come soggetto capofila e mandatario e con compiti di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario e di tutte le incombenze che la legge gli affida;
3. di autorizzare il Presidente alla firma dell'atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS);

4. di incaricare il Segretario dell'Unione alla redazione dell'atto costitutivo dell'A.T.S. in forma pubblica amministrativa ;
5. di imputare la spesa di € 264,00 (imposta di registrazione e bollo) derivante dal presente atto al cap. 123 – cod.int. 1.01.02.07 del bilancio di previsione 2016 che presenta adeguato stanziamento
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorso 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.